

## CONTRATTO DI COLLABORAZIONE ESTERNA

**Tra**

**H.T. S.r.l.**, con sede legale in Milano, Via Moscova 13, Codice Fiscale e Partita IVA n. 03924730967, REA presso CCIAA di Milano n. 1712545, qui rappresentata dal Signor DAVID VINCENZETTI nella sua qualità di AMMINISTRATORE DELEGATO, munito dei necessari poteri (di seguito “**HT**”);

**e**

BRUNO MUSCHITIELLO, nato a MILANO il 23/07/1976, c.f. MSCBRN76L23F205S, residente a Cologno Monzese, Via Belluno 52, (di seguito “**Fornitore**” e, unitamente a HT, le “**Parti**”).

**Premesso che**

- (a) HT è una società che opera, *inter alia*, nel campo della consulenza e della gestione della sicurezza informatica attraverso l'*ethical hacking*, la *forensic analysis*, la crittografia, la firma digitale, l'attività di certificazione, l'analisi e la gestione del rischio, lo sviluppo di antivirus, nonché la progettazione, lo sviluppo e la produzione di software e di soluzioni internet;
- (b) nell'ambito della propria attività, HT ha realizzato, progettato e prodotto un software con il nome di “*Remote Control System*”, con riferimento al quale HT è solo ed esclusivo proprietario dei diritti di proprietà intellettuale (di seguito, “**Software**”);
- (c) il Fornitore è un libero professionista che opera nel settore informatico e, precisamente, nel campo della *security engineering* ed è in possesso di *know how*, professionalità specifiche, mezzi, materiali ed immateriali, per l'esecuzione delle attività rientranti in tale ambito;
- (d) il Fornitore, avendo ben noto il Software e le sue caratteristiche tecniche, riconosce e dichiara di avere le conoscenze e i mezzi necessari per svolgere attività di supporto tecnico ai clienti di HT nonché attività di testing, analisi e verifica delle funzionalità del Software al fine di rispondere alle esigenze manifestate dai clienti di HT;
- (e) le Parti intendono, pertanto, formalizzare le intese raggiunte mediante la stipulazione del presente contratto (di seguito il “**Contratto**”).

**Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

### **1. Premesse e allegati**

- 1.1** Le premesse e gli allegati al presente Contratto formano parte integrante e sostanziale del Contratto.

### **2. Oggetto del Contratto**

- 2.1** HT affida al Fornitore, che accetta, l'incarico di (i) svolgere attività di supporto tecnico ai clienti di HT, nonché (ii) svolgere attività di testing, analisi e verifica delle funzionalità del Software al fine di rispondere alle esigenze manifestate dai clienti di HT (“**Attività**”).

### **3. Durata del Contratto**

- 3.1** Il presente Contratto avrà durata di 1 (un) anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e si rinnoverà automaticamente di un ulteriore anno, salva disdetta da comunicarsi da ciascuna delle Parti entro il 60° giorno precedente la scadenza.

**3.2** HT potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsivoglia ragione o causa dal presente Contratto con un preavviso di 30 giorni comunicato per iscritto al Fornitore con lettera raccomandata a/r.

#### **4. Obblighi del Fornitore**

**4.1** Per l'esecuzione dell'attività richiesta da HT, è obbligo del Fornitore utilizzare la dovuta diligenza professionale, in modo da garantire la rispondenza dei propri servizi professionali agli *standard* di qualità del settore, impiegando l'attenzione e la cura corrispondenti alla difficoltà e all'importanza delle attività oggetto del Contratto.

**4.2** Il Fornitore si obbliga ad adempiere le obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dalla legge con piena autonomia e libertà organizzativa e, quindi, senza alcun vincolo di subordinazione o dipendenza, nonché con la diligenza richiesta dalla natura delle attività oggetto del presente Contratto, secondo le modalità e i termini di esecuzione che si renderanno necessari al raggiungimento dei migliori risultati.

**4.3** Il presente Contratto (i) non darà luogo a società, associazione di imprese, associazione in partecipazione o ad altra forma associativa tra le Parti, che continueranno a rimanere indipendenti ed, altresì, (ii) esclude espressamente qualunque rapporto di subordinazione o parasubordinazione, nonché rapporti contrattuali, quali, a titolo esemplificativo, mandato, rappresentanza e/o agenzia con HT.

**4.4** Il presente Contratto è stipulato in ragione dell'identità personale del Fornitore e, pertanto, non è trasmissibile ad alcun titolo, neppure parzialmente.

**4.5** Il Fornitore, per lo svolgimento dell'attività di cui al presente Contratto, non potrà avvalersi di ausiliari, collaboratori e di altri soggetti terzi in genere.

**4.6** HT al fine di agevolare l'attività del Fornitore, potrà mettere a disposizione di quest'ultimo alcuni spazi all'interno dei propri uffici e talune attrezzature necessarie per le attività oggetto del presente Contratto (qui di seguito "**Attrezzature**"). Resta inteso che le Attrezzature sono di esclusiva proprietà di HT e non potranno, salvo specifica autorizzazione scritta di HT, essere rimosse dal Fornitore o portate all'esterno dei suddetti uffici. Alla cessazione del presente Contratto, il Fornitore si impegna a restituire immediatamente tutti i documenti e le Attrezzature in suo possesso.

**4.7** Il Fornitore prende atto del fatto che HT ha inteso stipulare il presente Contratto a condizione che, *inter alia*, il Fornitore è libero da vincoli nei confronti dei terzi che possano in qualsiasi modo pregiudicare la libera, legittima e corretta esecuzione delle obbligazioni di cui al presente Contratto da parte del Fornitore. Il Fornitore si impegna, pertanto, per tutta la durata del Contratto, a non accettare incarichi incompatibili con le attività previste dal presente Contratto che potrebbero compromettere la sua disponibilità e quindi la regolarità e buona riuscita delle obbligazioni assunte ai sensi del presente Contratto.

#### **5. Proprietà dei programmi sviluppati, del Software e delle invenzioni**

**5.1** Il Software - così come eventualmente sviluppato, personalizzato, modificato e/o adattato dal Fornitore nell'ambito del presente Contratto - nonché la relativa documentazione, saranno trasferiti dal Fornitore a HT, che ne acquisterà l'esclusiva proprietà. Sarà, altresì, trasferito ad HT ogni diritto connesso e di utilizzazione economica, con annesso obbligo a carico del Fornitore di consegnare a HT i codici sorgente ed il relativo materiale.

**5.2** Sono e resteranno, altresì, di proprietà di HT le modifiche e le integrazioni che saranno eventualmente apportate dal Fornitore a programmi di proprietà di HT nell'esecuzione del presente Contratto.

**5.3** E' espressamente vietato al Fornitore di utilizzare e/o commercializzare il Software e/o le personalizzazioni del Software o di altri programmi da lui eventualmente realizzati in base al presente Contratto.

**5.4** I concetti e le tecniche elaborati dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto possono essere usati esclusivamente da HT, e, nel caso in cui tali concetti o tecniche costituiscano un'invenzione o un miglioramento, sono trasferiti automaticamente e sin d'ora dal Fornitore a HT, che ne acquista l'esclusiva proprietà, nonché ogni diritto connesso e di utilizzazione economica, fatto salvo il riconoscimento al Fornitore dei diritti morali d'autore.

## **6. Corrispettivo**

**6.1** Per le attività di cui al presente Contratto, HT corrisponderà al Fornitore l'importo complessivo e onnicomprensivo di Euro 320,00, al lordo di eventuali imposte, per ogni giornata lavorativa di svolgimento delle Attività, da giustificarsi attraverso appositi *report*, il cui *specimen* è qui allegato sub **Allegato 6.1** ("**Report**").

Ai fini del presente Contratto, per giornata lavorativa dovrà intendersi una prestazione del Fornitore di almeno 8 ore lavorative effettive.

Le Parti si danno reciprocamente ed irrevocabilmente atto che nel negoziare e quindi definire e pattuire il corrispettivo di cui sopra, queste hanno inteso ricomprendere nello stesso una quota parte che il Fornitore espressamente riconosce quale equo ed equilibrato compenso e prezzo per la cessione e trasferimento a HT di tutti i diritti sopra richiamati all'articolo 5 nonché quale compenso a fronte del divieto di concorrenza di cui al successivo articolo 7.

**6.2** Il corrispettivo di cui all'articolo 6.1 che precede sarà dovuto da HT al ricorrere delle seguenti condizioni:

(i) il Fornitore abbia dedicato allo svolgimento delle Attività almeno 4 ore per ciascuna giornata lavorativa, come sopra definita;

(ii) i Report siano stati verificati, accettati e validati da HT. A tal fine, HT avrà facoltà di nominare un responsabile che si occuperà di verificare la correttezza dei Report il cui nominativo potrà essere comunicato al Fornitore entro il termine del primo mese di esecuzione del presente Contratto ("**Referente**"). Resta inteso che, qualora HT contesti, entro 3 giorni dal ricevimento, il contenuto del Report, il Fornitore ed il Referente si incontreranno presso gli uffici di HT per determinare in contraddittorio l'esatto contenuto del Report.

**6.3** Il corrispettivo di cui all'articolo 6.1 che precede sarà corrisposto su base mensile, restando inteso che:

(a) il Fornitore fatturerà a HT il corrispettivo dovuto sulla base delle giornate lavorative impegnate per l'esecuzione delle Attività e sulla base dei Report verificati, accettati e validati da HT;

(b) il pagamento delle fatture regolarmente emesse ed autorizzate da HT sarà effettuato 30 giorni dalla fine del mese di emissione della relativa fattura, esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto corrente che sarà comunicato dal Fornitore.

## **7. Divieto di concorrenza**

**7.1** Il Fornitore si impegna, per l'intera durata del presente Contratto e per il periodo di due anni decorrenti dallo scioglimento dello stesso per qualsiasi causa, a non svolgere, ad alcun titolo ed in qualsiasi forma, attività in concorrenza con HT, o società ad essa collegate, e, pertanto:

(i) a non svolgere, personalmente o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, alcuna attività di natura lavorativa, industriale, commerciale o consultiva in favore di società che siano in concorrenza con HT, o società ad essa collegate, o con servizi o prodotti di HT, o da società ad essa collegate, ovvero, in qualsiasi caso, aventi ad oggetto servizi o prodotti che, per loro natura, possano essere considerati in concorrenza con quelli di HT;

- (ii) a non acquisire e/o detenere, personalmente o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, azioni, quote, interessenze o simili strumenti di partecipazione al capitale di società, joint ventures, aziende, organizzazioni ufficiali o non ufficiali, o comunque in qualsiasi entità giuridica che possa essere considerata concorrente di HT, o di società ad essa collegate;
- (iii) a non assumere o stabilire qualsiasi tipo di cooperazione a qualsiasi titolo con persone che siano (o siano state sino a sei mesi precedenti) legate a HT, o a società ad essa collegate, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato di qualsivoglia natura;
- (iv) a non contattare per qualsivoglia ragione clienti di HT, o di società ad essa collegate.

Il divieto di concorrenza summenzionato troverà applicazione con riferimento ai seguenti territori:  
(i) Italia [\_\_\_\_\_].

In caso di violazione del presente divieto di concorrenza, il Fornitore dovrà corrispondere ad HT, o alle società ad essa collegate, a seconda dei casi, a titolo di penale, una somma pari all'intero corrispettivo dovuto da HT nei dodici mesi precedenti la violazione ovvero, nel caso in cui la violazione venga commessa dopo lo scioglimento del Contratto, nei dodici mesi precedenti lo scioglimento. Resta salvo in ogni caso il diritto di HT, o delle società ad essa collegate a seconda dei casi, ad ottenere il risarcimento degli ulteriori maggiori danni subiti.

- 7.2 Il Fornitore si impegna, inoltre, a non rilasciare a società concorrenti di HT aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni eventualmente apportate a programmi di proprietà del Fornitore o di terzi, che siano stati utilizzati per l'analisi del Software o che siano ad esso connessi in qualsiasi modo, anche nel caso fosse stata all'uopo concessa una licenza di sviluppo. Le Parti convengono che per società concorrenti di HT dovranno intendersi le società che producono, sviluppano e/o commercializzano software analoghi e/o assimilabili al Software ovvero aventi le medesime funzionalità e caratteristiche tecniche.

## **8. Diritti d'autore e brevetti**

- 8.1 Il Fornitore si obbliga a manlevare e mantenere HT indenne da eventuali azioni promosse da terzi e fondate sulla pretesa violazione di diritti d'autore o brevetti di cui al Software.
- 8.2 HT darà al Fornitore pronta comunicazione di eventuali diffide intimare od azioni intentate da terzi.
- 8.3 In tali casi, in aggiunta ad ogni ulteriore rimedio a favore di HT di legge e/o di contratto, il Fornitore potrà, a sua scelta, far ottenere, integralmente a sue spese, ad HT il diritto di continuare ad utilizzare il Software oppure, modificare o sostituire il Software in modo che sia esclusa ogni e qualsivoglia violazione di diritti di terzi.

## **9. Riservatezza**

- 9.1 Il Fornitore si impegna a mantenere strettamente riservate e confidenziali e ad usare solo per l'esecuzione delle obbligazioni previste dal presente Contratto ogni e qualsivoglia informazione relativa ad HT, nonché a società ad essa collegate, e/o ai prodotti, servizi, organizzazione, strategia commerciale o tecnica ricevute da HT o di cui venga a conoscenza in occasione dell'esecuzione del presente Contratto (nel seguito denominate "**Informazioni Riservate**"). In particolare, si intendono Informazioni Riservate anche le informazioni relative all'esistenza del presente rapporto contrattuale e l'indicazione di HT quale cliente del Fornitore.
- 9.2 Il Fornitore si impegna a non utilizzare le Informazioni Riservate al di fuori degli scopi previsti dal presente Contratto, né a rivelarle a soggetti non previsti dallo stesso, senza la preventiva approvazione scritta di HT.

- 9.3** Il Fornitore adotterà ogni misura necessaria a non divulgare o rendere in alcun modo disponibili le Informazioni Riservate di HT, o di società ad essa collegate, a terzi e sarà comunque ritenuto direttamente responsabile nei confronti di HT di ogni violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente Articolo.
- 9.4** Il Fornitore si impegna a non riprodurre e a non conservare privatamente documentazione di HT e/o dei suoi clienti, dipendenti e collaboratori. La violazione dell'obbligo di riservatezza da parte del Professionista costituisce giusta causa di recesso di HT.
- 9.5** I suddetti obblighi di riservatezza resteranno in vigore anche successivamente alla cessazione del presente Contratto.

## **10. Foro competente**

- 10.1** Per qualsivoglia controversia che dovesse insorgere tra HT e il Fornitore in connessione con il presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione, mancata esecuzione e/o risoluzione le Parti convengono espressamente in via esclusiva la competenza del Foro di Milano.

## **11. Trattamento dei dati personali**

- 11.1** Il Fornitore ha l'obbligo di informare tempestivamente HT di ogni circostanza che abbia rilievo per l'esecuzione del presente contratto, quale il cambiamento di residenza. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore autorizza il trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue successive modifiche ed integrazioni. HT provvederà al trattamento dei dati personali, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, mediante l'ausilio di strumenti elettronici e cartacei idoneamente protetti e non accessibili al pubblico.

## **12. Clausola Risolutiva Espressa**

- 12.1** In caso di violazione e/o inadempimento da parte del Fornitore di una o più delle obbligazioni di cui agli articoli 2.1, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 5.3, 5.4, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 HT avrà il diritto di risolvere il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c..

## **13. Varie**

- 13.1** Qualsiasi modifica od integrazione del presente Contratto potranno effettuarsi solo per iscritto e di comune accordo tra le Parti.
- 13.2** Il presente Contratto supera e sostituisce ogni precedente negoziazione, intesa o accordo tra le Parti riferita al suo oggetto.
- 13.3** Se una o più clausole del presente Contratto dovessero essere considerate invalide, illecite o inefficaci, ciò non avrà nessuna conseguenza sulla validità, liceità o efficacia di tutte le altre clausole. Nel caso in cui si verificasse tale eventualità, le Parti pattuiranno la sostituzione di tali clausole con nuove clausole valide, che raggiungano gli stessi scopi.
- 13.4** L'eventuale tolleranza di una delle Parti di comportamenti di un'altra Parte posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente Contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni qui previsti.

Milano, [\_\_\_\_\_] 2015

**HT S.r.l.**

---

[\_\_\_\_\_]

**Il Fornitore**

---

**[Bruno Muschitiello]**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 cc il Fornitore ore approva espressamente i seguenti articoli del presente Contratto: 2.1 (oggetto), 3.1 (durata del contratto), 3.2 (recesso), 4.4 (intuitu personae e divieto di cessione), 4.7 (limitazioni contrattuali con i terzi), 5 (proprietà intellettuale), 7.1 e 7.2 (divieto di concorrenza e penali), 10.1 (foro competente), 12.1 (clausola risolutiva espressa).

**Milano, [\_\_\_\_\_] 2015**

**Il Fornitore**

---

**[Bruno Muschitiello]**

## **Allegato 6.1 – Modello di report mensili**